

ORIGINALE



COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova

Servizio / Ufficio Proponente: **MANUTENZIONI**

ORDINANZA N. 63 DEL 28-12-2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL PASCOLO E TRANSUMANZA DI OVINI E CAPRINI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel territorio comunale non sono presenti molti terreni vocati a pascolo;

ATTESO che il transito di greggi e la sosta delle stesse crea:

- Ostacoli alla circolazione stradale;
- Imbrattamento delle infrastrutture stradali in concomitanza del verificarsi di avverse condizioni atmosferiche;
- Inconvenienti di ordine igienico sanitario dovuti a parassiti ed alle deiezioni animali;
- Danneggiamento e scorticamento delle sponde dei canali e degli scoli stradali, con conseguenti fenomeni franosi delle stesse;
- Danni alla fauna autoctona e di passo ed a quella liberata a scopo di ripopolamento;

RITENUTO necessario regolamentare il transito delle greggi vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e dalle normative sanitarie;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 6, comma 2 – 3 e 7, comma 1 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, il Sindaco ha la facoltà di disporre opportune prescrizioni per il transito periodico in transumanza di greggi, determinando quando occorre, gli itinerari e gli intervalli di tempo;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 26.09.2011;

VISTI gli artt. 41-42-43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320;

VISTO il D.lgs., 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 54;

VISTA la D.G.R. n. 1002 del 5 giugno 2012;

VISTO il Testo Unico Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27 luglio 1934 e s.m.i.;

ORDINA

1. E' vietato il pascolo vagante e la sosta di greggi su tutto il territorio comunale, ad eccezione di quelle i cui proprietari delle greggi abbiano ottenuto l'autorizzazione scritta dai proprietari dei terreni sui quali viene esercitata tale attività, autorizzazione che dovrà essere

preventivamente depositata, almeno otto giorni prima presso l'Ufficio Tecnico LLPP e manutenzioni del comune di Borgoricco;

2. il transito in transumanza delle greggi dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e sarà consentito nell'arco temporale compreso tra le ore 23,00 e le ore 6,00, ovvero in altri orari a condizione che le greggi stesse siano trasferite con mezzi idonei al trasporto di animali vivi;

3. dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui all'art. 184 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

4. dovranno essere lasciate pulite tutte le strade oggetto di transito;

AVVERTE

- le disposizioni contenute nella presente Ordinanza regolano la circolazione, il pascolo e la sosta di greggi sul territorio comunale;

- la violazione delle disposizioni contenute al punto 1 della presente ordinanza sono soggette a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 Bis del T.U.E.L. 267/2000;

- la violazione delle disposizioni contenute al punto 2 della presente Ordinanza sarà punita con sanzioni pecuniarie di importo che varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.291,00, pagamento in misura ridotta di € 430,332 previste dal Regolamento di Polizia Sanitaria 320/1954;

- la violazione delle disposizioni contenute ai punti 3 e 4 della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e comporterà l'addebito delle spese per il ripristino dei luoghi.

DISPONE

- che per il presente provvedimento vengano adottate le idonee forme di pubblicità ed informazione;

- che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per il seguito di propria competenza al settore veterinario dell'ULSS 6 "Euganea" ed al Comando di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Contro tale provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
NOVELLO GIOVANNA

